



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali

2003/45948

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto

dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 20 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003, ad esclusione dello studio SD13U. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.
2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.
3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 19 dei 20 studi di settore, approvati con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003, che intendono avvalersi del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2003, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2003.

Motivazioni

Il presente provvedimento, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei 19 dei 20 nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2002, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Per lo studio di settore SD13U, relativo al finissaggio dei tessili (codice attività 17.30.0), per il quale è stata approvata una "evoluzione" dello studio, si è ritenuto di non aggiornare i limiti dei ricavi o compensi determinati in occasione della precedente approvazione, analogamente a quanto stabilito per l'evoluzione dello studio di settore SG68U, relativo al trasporto di merci su strada, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2002.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 19 dei 20 studi di settore approvati con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2003, possano presentare apposita domanda all'Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2003.

Tale termine, che differisce da quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;
- Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
- Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;
- Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di 26 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 26 studi di settore approvati con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2002;
- Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 marzo 2002: approvazione di 13 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;
- Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 aprile 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 13 studi di settore approvati con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 marzo 2002;

- Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2003: approvazione di 20 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Direttore dell'agenzia
(Raffaele Ferrara)

ALLEGATO 1

**Tabella dei limiti dei ricavi o compensi
per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
relativamente a 19 dei 20 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002
approvati con decreti ministeriali del 21 febbraio 2003**

**TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI
PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI**

| 19 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2002 | LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro) |
|---|---|
| SD05U - Produzione e conservazione di carne | 25.823 |
| SD11U - Fabbricazione olio di semi e oliva | 9.907 |
| SD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte; produzione dei derivati del latte | 25.823 |
| SD23U - Corniciai | 6.203 |
| SG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio | 3.930 |
| SG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari | 11.285 |
| SG76U - Servizi di ristorazione in self-service, mense | 15.313 |
| SG77U - Trasporti Marittimi | 6.162 |
| SG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimi, di altri mezzi di trasporto | 967 |
| SG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia | 14.272 |
| SG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni | 9.466 |
| SG83U - Gestione di strutture sportive | 5.511 |
| SG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili | 13.842 |
| SK23U - Servizi di ingegneria integrata | 7.845 |
| SK24U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari | 3.432 |
| SM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce | 21.924 |
| SM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie, articoli da viaggio | 14.943 |
| SM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico | 12.359 |
| SM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi | 7.336 |

ALLEGATO 2

**Criteria per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi
per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
relativamente a 19 dei 20 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002
approvati con decreti ministeriali del 21 febbraio 2003**

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 20 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2002, approvati con decreti ministeriali del 21 febbraio 2003, ad esclusione dello studio di settore SD13U.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventile dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.